

Magazine Ius dictum

Novità dalle Aule di Giustizia

Notiziario telematico di Studio

curato dall' Avv. Veronica Morlacchi

Sommario

Il Condominio e la responsabilità per la caduta sul vialetto di accesso a causa del muschio presente pag.2

Furto degli orologi depositati in orologeria e responsabilità del proprietario del negozio verso il cliente pag.3

Danno da mancata iscrizione all'Albo costruttori pag.4

Responsabilità del gestore di sito internet per pubblicazione di contenuti diffamatori sulla community del sito da parte di un utente pag.5

Nel caso di sinistro con veicolo non identificato, l'omessa denuncia non comporta il rigetto del risarcimento pag.6

Le ultime dal mondo della mediazione e degli altri metodi ADR: sanzione pecuniaria per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione pag.7



Studio legale
Avv. Veronica Morlacchi

Via I Maggio n.5
21052 Busto Arsizio (VA)
tel./fax 0331/622235

avv.vmorlacchi@gmail.com

www.studioavvmorlacchi.it

Il Condominio e la responsabilità per la caduta sul vialetto di accesso a causa di muschio presente



Sussiste la responsabilità del Condominio per i danni subiti da una Signora, che si stava recando a trovare dei parenti residenti in un appartamento all'interno di un Condominio, e che a causa della presenza di muschio sul pavimento del vialetto di accesso al Condominio, è caduta per scivolamento, subendo lesioni.

Così si è pronunciata la sentenza della Corte di Cassazione n.25483 depositata il 13 dicembre 2016, in un giudizio proposto dalla Signora contro il Condominio per ottenere il risarcimento dei danni.

La Suprema Corte ha ricordato, innanzitutto, che chi agisce per fare valere la responsabilità discendente da una cosa in "custodia" di un altro soggetto, deve fornire, a norma dell'art.2051 codice civile, la prova del legame di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso che ha subito oltre all'esistenza del rapporto di custodia della cosa che gli ha causato il danno, in capo alla persona contro cui agisce. Quest'ultimo, invece, - ovvero il "custode" - per difendersi dalla domanda avversaria deve dimostrare *"l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode"*.

La Corte prosegue, poi, affermando che, rispetto allo specifico caso affrontato, il fatto della presenza di muschio sul vialetto di accesso, addotta dal Condominio a sua discolpa, risulta sprovvisto del carattere della *"imprevedibilità ed eccezionalità"* e non integra, pertanto, il *"caso fortuito"* necessario ad escludere la responsabilità del Condominio *"custode"*. Non è, infatti, senz'altro imprevedibile od eccezionale l'uso del vialetto per accedere all'immobile condominiale da parte di terzi, che nell'utilizzarlo non possono fare altro che confidare sulla sua sicurezza (in assenza di segnalazioni o limitazioni di transito) nè è ipotizzabile che la responsabilità del Condominio possa essere esclusa dalla mancata preventiva informativa da parte dei parenti della Signora circa la presenza di muschio sul vialetto.

Furto degli orologi depositati in orologeria e responsabilità del proprietario del negozio verso il cliente



Esclusa la responsabilità dell'orologiaio per il furto di orologi lasciati in deposito, se ha adottato tutte le cautele necessarie.

Questo il principio di diritto ricordato dalla Suprema Corte di Cassazione, nella sentenza depositata il 2 dicembre 2016, n.24627, relativa ad un caso di responsabilità di un orologiaio verso il proprietario di alcuni orologi lasciati in riparazione e sottratti in occasione di un furto avvenuto in negozio *medio tempore*.

Il proprietario degli orologi, in particolare, aveva agito verso l'orologeria per ottenere il risarcimento dei danni per la mancata restituzione di orologi lasciati, appunto, per la riparazione, ma non restituiti essendo stati rubati da terzi ignoti. La domanda risarcitoria veniva accolta in primo e in secondo grado, ma, a seguito del ricorso in Cassazione da parte del negozio di orologeria, la pronuncia veniva ribaltata.

La Corte di Cassazione, in particolare, ha ricordato che la norma applicabile al caso – in cui il contratto intercorso tra orologiaio e proprietario poteva, innanzitutto, inquadrarsi nel deposito -, ovvero l'art.1780 codice civile, prevede, al primo comma, che *“se la detenzione della cosa è tolta al depositario in conseguenza di un fatto a lui non imputabile, egli è liberato dall'obbligazione di restituire la cosa, ma deve, sotto pena di risarcimento del danno, denunciare immediatamente al depositante il fatto per cui ha perduto la detenzione.”*

La Corte ha ricordato che si tratta di una fattispecie chiaramente colposa, per cui se l'orologiaio-depositario prova di avere adottato tutte le opportune misure di sicurezza e cautele esigibili, alla luce dei principi di inevitabilità e adeguatezza, una sua responsabilità deve essere esclusa. Poiché, nel caso di specie, si doveva ritenere che l'orologiaio avesse adempiuto a tutte le cautele esigibili, non poteva configurarsi una sua responsabilità risarcitoria in conseguenza del furto subito da ignoti.

ART.1780 COD.CIV.

Perdita non imputabile della detenzione della cosa.

“Se la detenzione della cosa è tolta al depositario in conseguenza di un fatto a lui non imputabile, egli è liberato dall'obbligazione di restituire la cosa [c.c. 1256], ma deve, sotto pena di risarcimento del danno, denunciare immediatamente al depositante il fatto per cui ha perduto la detenzione.

Il depositante ha diritto di ricevere ciò che, in conseguenza del fatto stesso, il depositario abbia conseguito, e subentra nei diritti spettanti a quest'ultimo.”

Danno da mancata iscrizione all'Albo costruttori



La perdita concreta di chance subita da un soggetto a causa della mancata iscrizione all'albo costruttori deve essere provata al fine di ottenere il risarcimento dei danni.

In questi termini si è di recente pronunciata la Corte di Cassazione civile, sez.I, con la sentenza n.24295 del 29 novembre 2016, all'esito di un giudizio promosso da un soggetto nei confronti del Ministero dei Lavori Pubblici e del Comitato Centrale per l'Albo nazionale Costruttori, per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata iscrizione della propria impresa in alcune categorie del predetto Albo.

Il Tribunale di primo grado e la Corte d'appello avevano accolto la domanda formulata, ma la Corte di Cassazione, a seguito dell'impugnazione proposta dal Ministero soccombente in appello, è stata di differente avviso, imponendo un nuovo esame del caso in conformità al principio di diritto affermato in merito.

In particolare, la Corte di Cassazione ha ricordato che il danno invocato dal costruttore - che andava qualificato come danno patrimoniale da perdita di "chance" - è, in quanto tale, un danno futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione "ex ante". Dunque, *"ove sia fatta valere a fondamento della domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. nei confronti dell'Amministrazione, la lesione dell'interesse pretensivo, concretantesi nel caso nella preclusione della possibilità di partecipazione a gare pubbliche per la illegittima mancata iscrizione dell'impresa nell'Albo Nazionale Costruttori per le categorie di lavori ed importi indicati, occorre valutare, sulla base degli elementi di fatto forniti dal danneggiato, in via presuntiva e probabilistica la sussistenza ex ante di concrete e non ipotetiche possibilità di conseguire vantaggi economici ..."*.

Responsabilità del gestore di sito internet per pubblicazione di contenuti diffamatori sulla community del sito da parte di un utente



La Corte di Cassazione, sezione quinta penale, con la sentenza n.54946 depositata il 27 dicembre 2016, ha affermato la responsabilità del gestore di un sito internet per concorso nel reato di diffamazione, a causa del commento, pubblicato da un utente della community del sito, lesivo della reputazione altrui.

In particolare, era stato pubblicato autonomamente da un utente sulla community del sito un commento che definiva un soggetto “emerito farabutto” e “pregiudicato doc”, allegandone anche il certificato penale.

Comportamento evidentemente diffamatorio dell’onore e del decoro del destinatario del commento.

Per rispondere di ciò era stato chiamato in giudizio anche il gestore responsabile del sito (si badi, non il provider). Il gestore, assolto in primo grado, veniva condannato in appello: condanna confermata dalla sentenza della Cassazione di cui parliamo.

La Corte di Cassazione confermava la responsabilità del gestore del sito, ritenuto responsabile non perchè l’utente aveva pubblicato il commento diffamatorio, quanto per avere “*mantenuto consapevolmente l’articolo sul sito, consentendo che lo stesso esercitasse l’efficacia diffamatoria ...*” dal momento in cui aveva avuto conoscenza della pubblicazione fino a quando era stato eseguito il sequestro preventivo del sito. La condanna del gestore del sito per concorso in diffamazione viene, dunque, confermata dalla Corte di Cassazione, così come la condanna al risarcimento dei danni a favore della parte civile diffamata, quantificati in € 60.000,00, oltre alle spese processuali ed alle spese legali della stessa parte civile.

Art.595 codice penale. DIFFAMAZIONE.

“Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito Con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.

Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.

Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.

Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate”.



Nel caso di sinistro con veicolo non identificato, l'omessa denuncia non comporta il rigetto del risarcimento

La Corte di Cassazione, sezione VI, con la sentenza n.27541 del 30 dicembre 2016 ha affermato che nel caso di incidente causato da veicolo non identificato, la mancata proposizione della denuncia (contro ignoti, naturalmente) da parte del soggetto danneggiato non comporta automaticamente che la sua domanda di risarcimento danno venga respinta.

Il caso affrontato è quello di una Signora che aveva agito in giudizio contro l'impresa designata dal Fondo di garanzia per la vittime della strada, in relazione ad un sinistro stradale di cui era stata vittima a causa di un veicolo che si era dileguato e che non era stato possibile identificare, e all'esito del quale Ella aveva subito dei danni.

La domanda proposta dalla Signora era stata respinta in primo e secondo grado, ma la Corte di Cassazione ha accolto, con la sentenza in commento, il ricorso da lei proposto, richiamando il proprio consolidato orientamento: in caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, l'omessa denuncia dell'incidente subito non è sufficiente, di per sé, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, a norma dell'art.19 legge 990/1969, contro l'impresa designata dal Fondo di garanzia per la vittime della strada. D'altro canto, la mera presentazione della denuncia non è di per sé sufficiente a dimostrare che il sinistro è accaduto. Non possono esservi automatismi, dunque, tra il rigetto o l'accoglimento della domanda e la mancata presentazione o presentazione di denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Non occorre, dunque, che il danneggiato presenti denuncia affinché sussista il requisito della "impossibilità incolpevole" della identificazione richiesta dalla norma ai fini della favorevole proposizione dell'azione. Il Giudice, invece, dovrà, ogni volta, esaminare il caso concreto e accertare che il sinistro sia stato, o meno, causato da un veicolo rimasto non identificato.

Le ultime dal mondo della mediazione e degli altri ADR

Sanzione pecuniaria per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione

Con ordinanza del 12 dicembre 2016, il Tribunale di Vasto ha condannato la parte chiamata in giudizio, che non aveva partecipato al preventivo procedimento di mediazione a cui era stata invitata dalla parte attrice, ad una sanzione pecuniaria, pari all'importo del contributo unificato per € 237,00, in conseguenza, appunto, della ingiustificata mancata partecipazione al procedimento di mediazione obbligatoria.

Si trattava, in particolare, di un giudizio avente ad oggetto una domanda di accertamento della nullità di un contratto di mutuo per applicazione di tassi di interesse usurari e, dunque, di una materia soggetta all'esperimento della mediazione obbligatoria, preventiva al giudizio, volta anzi proprio a trovare una soluzione stragiudiziale della controversia. La Banca convenuta, regolarmente invitata alla mediazione, non si era presentata all'incontro fissato per esperire il tentativo di mediazione, facendo solo pervenire una PEC contenente la comunicazione della propria mancata partecipazione e le ragioni della stessa.

Il Giudice ha ritenuto che tale condotta andasse interpretata quale assenza ingiustificata alla mediazione della parte invitata, che la espone al rischio di subire le conseguenze sanzionatorie previste dall'art.8, comma 4bis, d.lgs. 28/10. Sanzioni, cui, appunto il Giudice, nel caso di specie, ha ritenuto di condannare la parte.

LA NORMA

ART.8, comma 4bis D.LGS. 28/2010

“Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”





Mi occupo principalmente di diritto civile, in particolare diritto della responsabilità civile, diritto di famiglia e delle persone, contrattualistica e diritto immobiliare.

Sono, altresì, iscritta nell'Elenco dei mediatori civili e commerciali professionisti tenuto dal Ministero della Giustizia.

Questo periodico magazine del mio Studio, contiene curiosità provenienti dalle Aule di Giustizia attinenti, in particolare, la responsabilità civile, con lo scopo di aggiornare sulle più recenti pronunce giurisprudenziali in tale settore.



**Studio legale
Avv. Veronica Morlacchi**

**Via I Maggio n.5
21052- Busto Arsizio (VA)
tel./fax 0331/622235**

avv.vmorlacchi@gmail.com

www.studioavvmorlacchi.it

AVVERTENZA. IL PRESENTE NOTIZIARIO CONTIENE PRONUNCE GIURISPRUDENZIALI E NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE. NON SOSTITUISCE NATURALMENTE L'ESAME DELLE SINGOLE FATTISPECIE E LA NECESSITÀ DI UN' ATTIVITÀ PROFESSIONALE QUALIFICATA SPECIFICA PER OGNI SITUAZIONE